


Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016

Il Sindaco

Franco Bazzoli



Il segretario

Vincenzo Todaro



REGOLAMENTO

RECANTE LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE INTEGRATE IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PROVINCIALE DI CUI AL CAPO I BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 LUGLIO 1990 N. 23.

1. TIPOLOGIE DI INCARICHI

Il presente regolamento detta linee di indirizzo per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione in applicazione delle disposizioni di cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 e s.m.i. e dalle relative deliberazioni provinciali di attuazione (deliberazioni della Giunta provinciale del 7 dicembre 2006, n. 2557, 12 giugno 2009, n. 1373 e 23 dicembre 2010, n. 2986 e eventuali sopravvenute modificazioni).

Non si applicano al Comune di Sella Giudicarie le disposizioni organizzative che hanno riguardo ad organi o strutture provinciali.

Gli importi individuati dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali e dei rimborsi spese.

Sono esclusi da questa disciplina:

- a) gli incarichi professionali connessi con l'esecuzione di opere pubbliche di cui alla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.i, a norma dell'art. 39 quater commi 1 e 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- b) le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge a norma dell'art. 39 quater comma 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- c) gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale, le nomine di consulenti tecnici di parte e il ricorso alle funzioni notarili a norma dell'art. 39 quater comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- d) l'incarico di componente delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici e procedure di selezione e/o progressione relativi al personale a norma dell'art. 39, comma 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- e) le prestazioni relative ad appalti di lavori, di beni e di servizi di cui alla L.P. 9 marzo 2016 n. 2, alla L.P. 19 luglio 1990 n. 23, alla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.i, a norma dell'art. 39 quater commi 1 e 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, e per quanto applicabile di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, 50;
- f) gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, a norma dell'art. 39 quater, comma 1, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

Ai sensi dell'art. 39 quater, comma 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, e s.m.i., rimane fermo quanto previsto dalle leggi vigenti per l'affidamento degli incarichi per l'esercizio di funzioni pubbliche o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché per l'attività di comitati e organi collegiali comunque denominati

2. INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Gli incarichi oggetto del presente regolamento si distinguono in

- incarichi di studio così come definiti dall'art. 39 sexies comma 1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23: presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione; requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di consulenza così come definiti dall'art. 39 sexies comma 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23: riguardano le richieste di pareri ad esperti nonché gli incarichi affidati per supporti specialistici ad esperti, comprese le attività di formazione a personale dipendente. In tale definizione sono incluse le collaborazioni coordinate e continuative di carattere specialistico di cui al successivo punto 3 e le collaborazioni di carattere occasionale intese a conferire supporti specialistici;
- incarichi di ricerca così come definiti dall'art. 39 sexies comma 1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

2.1 Presupposti per il conferimento dell'incarico

Il conferimento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:

- a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione nei documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente e coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) oggettiva ed accertata inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro o per la sussistenza di situazioni di urgenza ed emergenza;
- c) temporaneità dell'incarico;
- d) proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
- e) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- f) la provata competenza del soggetto incaricato che, normalmente dovrà essere in possesso del diploma di laurea. Si prescinde dalla specializzazione universitaria, ferma restando l'esperienza nel settore, per attività che richiedono l'iscrizione ad ordini, albi od elenchi ovvero per quelle nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o professioni non regolamentate. Si può prescindere dalla specializzazione universitaria anche quando si conferiscano incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni o già dipendenti da pubbliche amministrazioni che abbiano maturato un'esperienza nel settore specifica nell'ambito della qualifica livello e mansioni ricoperte presso l'amministrazione di appartenenza.

2.2 Assegnatari degli incarichi

Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di studio, ricerca, consulenza o collaborazione, lo stesso potrà essere conferito ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 septies della L.P. 23/1990:

- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;

- a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse anche attraverso accordo stipulato con l'Università di appartenenza o sua strutture organizzative interne individuate secondo il rispettivo ordinamento;
- a enti funzionali dell'amministrazione;
- a università o loro strutture organizzative interne;
- a società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
- a società, fondazioni, persone giuridiche private;
- a lavoratori dipendenti.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizioni in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale;
- d) siano alle dipendenze del Comune, o lo siano stati, quando l'incarico contrasti con espresse previsioni normative;
- e) si trovino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 39 novies della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, o comunque ai sensi di norme vigenti.

2.3 Limiti di spesa, di durata e di cumulo, rotazione

La spesa massima complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia).

Nel caso in cui la spesa massima per l'affidamento degli incarichi sia disposta con Legge Provinciale, anche nell'esercizio della competenza in materia di finanza locale, e con i provvedimenti attuativi della Provincia Autonoma di Trento opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori nei documenti di programmazione economico-finanziaria.

A norma dell'art. 39 novies, commi 2 e 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e delle deliberazioni attuative provinciali l'affidamento degli incarichi di norma soggiace alle seguenti regole:

- l'incarico può avere la durata massima di un anno dalla data di stipulazione del contratto: comportano sospensione del termine assegnato per la conclusione dell'incarico i tempi necessari per acquisire accertamenti, verifiche tecniche, beni, prestazioni, apporti professionali, che vengano resi, su richiesta dell'Amministrazione da soggetti diversi dall'incaricato, ma che si configurino come condizione necessaria per il corretto espletamento dell'incarico stesso;
- in costanza di affidamento non può essere attribuito alcun altro incarico al medesimo soggetto, anche se di natura e finalità diverse;
- un eventuale proroga della scadenza originariamente pattuita deve essere adeguatamente motivata e non può comportare ulteriori spese;
- l'integrazione del contratto può avvenire nel limite del 20% dell'importo originario, purchè sussistano i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23. Al termine dell'incarico, qualora sia necessario affidarne un altro per il perseguitamento delle medesime finalità, si ricorre alla rotazione;

- non deve essere superato di norma il tetto massimo di importo di 40.000,00 Euro per ciascun singolo incarico, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente e dei rimborsi spese, se dovuti. Anche quando sia possibile affidare più incarichi in corso d'anno, tale limite non può essere superato.

Il Comune di Sella Giudicarie applica le disposizioni delle deliberazioni della Giunta provinciale in merito alle modalità di applicazione dei limiti e vincoli indicati da presente punto, ivi compresi i casi di deroga alle previsioni e fatte salve le diverse disposizioni organizzative dettate dalla presente disciplina.

I corrispettivi per lo svolgimento degli incarichi e i rimborsi spese sono determinati in conformità alle previsioni di cui all'art. 39 decies della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, e s.m.i. e relative deliberazioni provinciali di attuazione.

I limiti di durata e di rotazione non si applicano nel caso di incarichi da affidarsi mediante procedura comparativa in qualunque forma esperita a sensi del presente regolamento.

2.4 Procedura di affidamento

Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione di importo non superiore a 20.000 Euro devono essere affidati previo confronto, nella forma del sondaggio informale, tra almeno tre soggetti, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dallo svolgimento dell'incarico, nel rispetto del principio di rotazione.

Gli incarichi di importo superiore a 20.000 Euro devono essere affidati con confronto concorrenziale previo avviso pubblico di selezione che dovrà indicare l'oggetto, i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, la durata, il compenso proposto dall'Amministrazione, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature ed i criteri di scelta dell'affidatario. L'avviso pubblico è affisso all'Albo comunale e pubblicato sul sito internet per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Fatte salve ipotesi di particolari forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, la pubblicazione sul sito internet di cui al capoverso precedente si intende assolta quando l'Albo telematico nel quale avvenga la pubblicazione sia direttamente accessibile dal sito internet.

Qualora l'importo previsto superi i 100.000 Euro l'avviso deve essere divulgato per estratto anche tramite pubblicazione su un quotidiano locale.

L'avviso dovrà prevedere l'obbligo per i soggetti partecipanti di allegare il proprio curriculum e la documentazione prevista dall'art. 39 octies, commi 1 e 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23. Si procede normalmente all'affidamento dell'incarico sulla base di una valutazione comparativa dei curricula presentati e si deve dare atto dell'iter logico seguito a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità. Nel caso in cui siano individuati ulteriori criteri di affidamento essi devono essere predeterminati nell'invito e/o avviso di gara e possono fare riferimento ad altri elementi quali il prezzo e la qualità.

Nel caso in cui l'importo previsto superi la soglia indicata dall'art. 21, comma 2 lett. h) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23. si procede con le forme della licitazione privata o dell'asta pubblica o dell'appalto concorso previste dal capo I della medesima legge.

E' consentito l'affidamento diretto nei seguenti casi:

- quando le procedure selettive siano andate deserte, purchè non siano sostanzialmente modificate le condizioni originariamente previste;
- ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico,

- oppure quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, da motivarsi puntualmente, deve comunque essere rispettato il principio di rotazione. Il soggetto affidatario è individuato sulla base dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti dallo svolgimento dell'incarico e nel rispetto del principio di rotazione; anche nel caso di affidamento diretto si garantisce la convenienza della contrattazione. Laddove i presupposti di affidamento, le circostanze di tempo e la natura dell'incarico lo permettano, è opportuno esperire o sondaggi di mercato condotti con modalità anche informali e semplificate al fine di assicurare il contemperamento tra l'obiettivo perseguito e l'onerosità procedurale.

2.5 Conferimento dell'incarico

Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione vengono conferiti con provvedimento che deve:

- dare atto della sussistenza dei presupposti (vedi punto 2.1) per il conferimento dell'incarico; in particolare dovrà dare conto dell'avvenuto espletamento della cognizione all'interno dell'Amministrazione dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;
- dare indicazione esaustiva della natura (di studio, ricerca, consulenza o collaborazione) dell'incarico, dei contenuti dell'incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, mediante espressa qualificazione nell'oggetto dell'incarico;
- del rispetto del limite di spesa di cui al punto 2.3;
- dare atto delle motivazioni che hanno portato alla individuazione del soggetto incaricato e delle procedure seguite per la relativa scelta;
- individuare i dati identificativi del soggetto incaricando, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003;
- dato atto dell'acquisizione della documentazione prescritta dall'art. 39 octies della legge provinciale L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- prevedere, ove configurabili, penali per ritardata esecuzione e le cause e le formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto anche ai sensi dell'art. 2237 del codice civile e l'impegno al rispetto della protezione dei dati personali.

Le modalità di formalizzazione del contratto sono scelte in base agli indirizzi ed alle disposizioni organizzative eventualmente impartite, secondo un criterio di proporzionalità all'importanza ed alla complessità delle clausole contrattuali, preferendo le forme che meno aggravino l'attività amministrativa.

2.6 Pubblicità degli incarichi.

Gli incarichi vanno pubblicati così come stabilisce l'art. 39 undecies, comma 1, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23.

3. COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE

Il contratto di prestazione d'opera assume la forma delle collaborazioni coordinate e continuative quando ricorrono le seguenti caratteristiche:

- personalità della prestazione;
- continuità: i contratti di collaborazione coordinata e continuativa comportano lo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa;

- coordinamento e assenza di subordinazione: i contratti di collaborazione coordinata non possono prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione ma dispongono forme di coordinamento dell'attività del collaboratore.

I contratti di co.co.co non possono essere stipulati per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture organizzative sostitutive del rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorso a contratti co.co.co per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo come lavoratori subordinati determina responsabilità amministrativa del soggetto che ha stipulato il contratto.

Il collaboratore non può quindi svolgere mansioni che secondo l'assetto organizzativo dell'ente e l'ordinamento professionale sono proprie dei dipendenti.

I contratti di collaborazione coordinate e continuative possono essere stipulati solo per l'acquisizione di elevate competenze (collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità) con soggetti in possesso del diploma di laurea. Si prescinde dalla specializzazione universitaria, ferma restando l'esperienza nel settore, per attività che richiedono l'iscrizione ad ordini, albi od elenchi nonché per quelle nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Si deve dare conto nel provvedimento di conferimento dell'incarico della sussistenza di tali presupposti.

Si deve procedere con apposito avviso pubblico di selezione che dovrà indicare l'oggetto, i requisiti culturali e professionali richiesti per lo volgimento dell'incarico, la durata, il compenso proposto dall'Amministrazione le modalità e i termini per la presentazione delle candidature ed i criteri di scelta dell'affidatario.

L'avviso è affisso all'albo telematico per un periodo non inferiore a 10 giorni.

L'avviso dovrà prevedere l'obbligo per i soggetti partecipanti di allegare il proprio curriculum.

Si procede normalmente all'affidamento dell'incarico sulla base di una valutazione comparativa dei curricula presentati e deve dare atto dell'iter logico seguito a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e proporzionalità. Nel caso in cui siano individuati ulteriori criteri di affidamento essi devono essere predeterminanti nell'invito e/o avviso di gara e possono fare riferimento ad altri elementi quali i prezzo e la qualità.

- quando le procedure selettive siano andate deserte, purchè non siano sostanzialmente modificate le condizioni originariamente previste;
- ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico,
- oppure quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

Non è consentito l'affidamento diretto di più incarichi di co.co.co aventi ad oggetto prestazioni professionali similari in capo alla stessa persona.

L'affidamento di tale tipologia di incarichi avviene entro il limite di spesa di cui al punto 2.3 ed è soggetto alla disciplina di cui sopra ai punti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 primo paragrafo.

Il Comune di Sella Giudicarie applica le disposizioni attuative delle previsioni del Capo I bis della legge provinciale L.P. 19 luglio 1990 n. 23 introdotte con deliberazioni della Giunta provinciale in merito alle modalità di applicazione dei limiti e vincoli indicati da presente punto, ivi compresi i casi di deroga alle previsioni e fatte salve le diverse disposizioni organizzative dettate dalla presente disciplina.

Non costituiscono collaborazioni le attività previste dall'art. 39 duodecies del Capi I bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, affidate ad un soggetto che operi nell'esercizio di attività di impresa, che

come tali sono qualificabili come appalto di servizi e quindi rientrano nel campo di applicazione del Capo I della L.P: 19 luglio 1990, n. 23.

4. ESTENSIONE ALLE SOCIETA' IN HOUSE

1. Le società "in house" (che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica o di controllo) sono tenute al rispetto dei principi e gli obblighi per l'affidamento fissati in materia per il Comune stesso ed in particolare quelli fissati dal presente regolamento ai sensi della normativa vigente, nonché dei criteri per il controllo sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.